

LEGGE REGIONALE 15 marzo 2016, n. 11

Appostamenti fissi ad uso venatorio. Modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Inserimento di nuovo articolo nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" dopo l'articolo 20 ter è inserito il seguente:

"Art. 20 quater

Disposizioni in materia di appostamenti fissi ad uso venatorio.

1. *Fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti l'autorizzazione degli appostamenti fissi di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 costituisce, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 5 della medesima legge, titolo abilitativo edilizio e paesaggistico e condizione per la sistemazione del sito e l'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività per la durata dell'autorizzazione stessa.*

2. *Gli appostamenti di cui al comma 1 non devono comportare alterazione permanente dello stato dei luoghi, devono avere natura precaria e siano realizzati in legno, utilizzando materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, purché privi di opere di fondazione e facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione, e devono osservare le seguenti dimensioni massime:*

a) *appostamenti fissi di caccia allestiti a terra:*

- *base metri quadrati 12;*
- *altezza metri 3 dal piano di calpestio;*

b) *appostamenti fissi per la caccia ai colombacci:*

- *base metri quadrati 12;*
- *altezza massima non superiore il limite frondoso degli alberi."*

Art. 2

Norma finanziaria.

1. La presente legge non comporta alcuna spesa o alcun onere aggiuntivo a carico della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 15 marzo 2016

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Inserimento di nuovo articolo nella legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"

Art. 2 - Norma finanziaria